CO.P.A.S.S. Società Cooperativa - O.N.L.U.S. COOPERATIVA PUBBLICHE ASSISTENZE

Soccorso Socio Sanitario

costituita 11 Maggio 1991

STATUTO

Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 FIRENZE Tel. 055 7874622 - Fax 055 7830431 Albo C.M.P. Cooperativa a mutualità prevalente A 140288 E-mail: info@copass.it - www.copass.it

Aggiornato il 3/05/2008

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

- Art. 1 È costituita con sede in Firenze, all'indirizzo risultante dal registro Imprese la "C.O.P.A.S.S. COOPERATIVA PUBBLICHE ASSISTENZE SOCCORSO SOCIO SANITARIO Società Cooperativa ONLUS". Spetta all'organo di Amministrazione l'adozione della delibera e la comunicazione del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. La società può aderire a società o ad organismi collettivi di coordinamento fra cooperative o comunque utili al perseguimento degli scopi societari. La Società può istituire in tutto il territorio nazionale sedi secondarie, succursali o agenzie.
- **Art. 2** La Società ha durata di anni 99 (novantanove) a decorrere dalla costituzione, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dall'art. 2545-duodecies del Codice Civile.
- Art. 3 Possono essere soci della Società:
- a) I soci ordinari delle Associazioni di Pubblica Assistenza aderenti alla "Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze";
- b) I soci ordinari di Enti, Società, ed organismi che, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, presentino caratteristiche idonee al perseguimento degli scopi della Società.
- c) Enti, società, associazioni o organizzazioni che a giudizio del Consiglio di Amministrazione, presentino caratteristiche idonee al perseguimento degli scopi della Società.
- È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla Società.
- Art. 4 Scopo preminente della Società è di provvedere nella maniera più completa ed efficiente, a far fronte alla emergenza sanitaria in qualsiasi modo, nella realtà, essa possa presentarsi, ed altresì fronteggiare le varie necessità rientranti nei compiti propri della protezione civile, con idonea, accurata e razionale gestione.

È tra gli scopi della Società provvedere altresì alla costituzione e gestione di centri per bisognosi di vigilanza, ausilio e di assistenza sociale. Tutto ciò per una fattiva ed indispensabile opera di solidarietà umana rivolta soprattutto agli emarginati, immigrati, handicappati, nei cui confronti vari problemi di natura assistenziale sono sempre più numerosi e pressanti, come raccapriccianti e frequenti episodi mettono in chiara e drammatica evidenza.

In particolare la società, in ordine allo scopo sociale e in riferimento agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento di attività nei sequenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza:
- 4) istruzione:
- 5) formazione:
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela dei diritti civili;
- 8) servizi adibiti al soccorso medico di persone;
- 9) la gestione della concessione ministeriale di frequenze radio, di cui la società è e/o sarà titolare, per conto dei soci, nonché tutte le attività ad essa strumentali e connesse, pur rimanendo a carico dei soci ai quali è o verrà assegnata la singola stazione radio le relative spese inerenti all'acquisto, riparazione, manutenzione ed installazione dei ponti ripetitori di quel bacino di utenza.

La società si prefigge altresì l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, con l'espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

A tal fine la società potrà compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, immobiliari e mobiliari, ivi compresa la stipula di compravendite, permute e locazioni anche ultranovennali, di beni sia immobili che mobili, anche registrati, mutui ipotecari e fondiari, finanziamenti, costituzione di diritti e garanzie reali e personali anche a favore di terzi, appalti, contratti

professionali e quant'altro sarà ritenuto opportuno, utile o necessario per il conseguimento dello scopo sociale; la società potrà inoltre assumere o concedere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società, ditte o enti aventi scopi analoghi al proprio.

- **Art. 5** La quota minima di partecipazione è quella prevista per legge. Ogni socio dovrà versare una quota che non potrà superare il massimo fissato dalla legge. È facoltà della assemblea stabilire, successivamente, la quota minima di partecipazione.
- Art. 6 Gli interessati a partecipare alla società dovranno presentare domanda, scritta su apposito modulo, al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione della Società, accertata l'esistenza dei requisiti e la sussistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda di ammissione. La domanda di ammissione diverrà operativa, e sarà annotata sul libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al precedente art. 5.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato. Nel caso di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Nel caso in cui la domanda sia stata respinta, l'istante può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che si pronunci l'assemblea.

Art. 7 I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sociale prevista dall'art. 5, con le modalità indicate dal C.d.A., comunque entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione al libro soci.
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi societari;
- ad utilizzare di norma ed a seconda delle loro esigenze le prestazioni previste dall'art. 4;

È fatto espresso divieto ai soci di trasmettere o installare apparecchiature per l'emittenza radiofonica diverse da quelle eventualmente assegnata dagli organismi direttivi della presente società, dopo la regolare autorizzazione da parte del competente Ministero. La "CO.P.A.S.S. - società cooperativa - ONLUS", si esonera da ogni tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa che possa derivare da attività messe in atto dai soci che non ottemperino a quanto sopra, pertanto essi ne saranno pieni ed unici responsabili.

- Art. 8 Il socio può essere sospeso, a tempo determinato o indeterminato, radiato od espulso, per morosità, inadempienza alle norme statutarie e regolamentari, o per azioni che danneggino la Società economicamente o moralmente, e infine per condanna che comporti la perdita dei diritti civili. La deliberazione adottata dal Consiglio deve essere comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali:
- b) che senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche o difficoltà e pur dopo formale sollecitazione, si renda moroso nel versamento della quota o nel pagamento dei debiti contratti verso la Società per qualsiasi titolo, o contravvenga alle disposizioni statutarie quando svolga attività con danno morale e materiale alla Società. Contro la decisione del Consiglio che pronuncia la esclusione è ammesso ricorso nei modi previsti dall'art. 10.

Il socio può sciogliere il rapporto associativo per decadenza o recesso.

Art. 9 Agli effetti del diritto di rimborso della quota lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza o recesso, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se l'evento si è verificato 120 giorni prima di tale data, ovvero se si è verificato successivamente con la chiusura dell'esercizio successivo. La liquidazione della quota da rimborsare sarà fatta tenendo conto di eventuali debiti del socio escluso o defunto o che abbia esercitato la facoltà di recesso di cui all'art. 2285 Codice Civile.

Art. 10 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci ella cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ed eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere la nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 Gennaio 2003, nº 5.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

Art. 11 Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dalle quote sociali;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) dalla riserva strordinaria:
- d) da qualsiasi liberalità che pervenga alla Società al fine di essere impiegata per i suoi scopi.

Art. 12 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 3.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 10. La responsabilità di ciascun socio è limitata alla quota sottoscritta.

Art. 13 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) almeno il 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione:

- c) il rimanente potrà essere destinato, a discrezione dell'assemblea che approva il bilancio: ai fondi di riserva indivisibili; alla realizzazione delle attività istituzionali e a quelle ad esse direttamente connesse; all'aumento gratuito del capitale sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
- **Art. 13 bis** L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto, dal relativo apposito regolamento e di quanto previsto dal D.Lgs. n° 460 del 4 dicembre 1997 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). La ripartizione del ristorno, tra i soci cooperatori, se deliberata, sarà proporzionale alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con criteri stabiliti dall'apposito regolamento.
- **Art. 14** Il bilancio, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (ove obbligatorio) deve essere depositato presso la sede sociale prima dell'assemblea generale, a disposizione dei soci per prenderne visione.

TITOLO III

REQUISITI MUTUALISTICI

- Art. 15 È vietata la distribuzione tra i soci degli utili, degli avanzi di gestione, dei fondi e delle riserve, durante la vita sociale.
- Art. 16 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, della Società il patrimonio, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge del 31 Gennaio 1992 n° 59.

TITOLO IV

CAPO I - ORGANI SOCIALI

Art. 17 Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, ove obbligatorio per legge o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

CAPO II - ASSEMBLEA

Art. 18 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza; in alternativa, l'avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nel quotidiano La Repubblica.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza di amministratori e sindaci se nominati.

Art. 19 L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se presentato, quello preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci:
- d) approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni, ed eccezionalmente, quandi particolari esigenze lo richiedono, entro 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

L'Assemblea, a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Società e sui poteri di liquidatori.

Art. 20 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà la maggioranza prevista dalla legge, nonché nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2369 C.C.

Art. 21 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.

Art. 22 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha diritto ad un voto solo, qualunque sia l'importo della quota sottoscritta e versata.

I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea direttamente da altri soci, che non siano amministratori, o membri dell'organo di controllo. Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di 10 (dieci) soci.

Art. 23 L'Assemblea, tanto in seduta ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente eletto dagli intervenuti che nominano anche un Segretario e, se occorre due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

CAPO III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri nominati dalla Assemblea fra i soci che siano in regola col versamento delle quote sociali.

Alcuni amministratori possono essere scelti tra i non soci. Tuttavia la maggioranza degli amministratori dovrà essere scelta tra i soci.

L'assemblea fissa il numero dei membri del Consiglio di volta in volta prima di procedere alla loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a chi fra i suoi membri è chiamato a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente.

Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati i Sindaci ed Amministratori o il Direttore, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i Regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare circa la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) conferire procura speciale, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni:
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- i) deliberare l'adesione a Società o Enti ed Organismi di coordinamento tra Cooperative e comunque utili al perseguimento degli scopi societari:

- I) accendere ed estinguere mutui, prestiti ed ipoteche o prestare fideiussioni:
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale dei Soci.
- Art. 25 Nel caso vengano a mancare uno o più Amministratori il Consiglio provvederà a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.
- **Art. 26** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
- Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza.
- Il Presidente può compiere sotto la propria responsabilità, nei casi di urgenza, gli atti attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione sotto i punti d) e q).
- Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto od in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

Art. 27 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c. c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori conta-

bili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c. c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 28 Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. Il controllo contabile, in assenza del Collegio Sindacale, è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E NORME DI RINVIO

Art. 29 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 20, nomina i tre liquidatori scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio verrà devoluto ai sensi del precedente art. 16.

Art. 30 Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di società cooperative, alla Legge n. 59/92 ed al D.lgs 460/97.